



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 15.7.2022  
C(2022) 4787 final

**DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**

**del 15.7.2022**

**che approva l'accordo di partenariato con la Repubblica italiana**

**CCI 2021IT16FFPA001**

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

# DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 15.7.2022

che approva l'accordo di partenariato con la Repubblica italiana

CCI 2021IT16FFPA001

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) In data 17 gennaio 2022 l'Italia ha presentato, attraverso il sistema di scambio elettronico di dati della Commissione, un accordo di partenariato contenente gli elementi elencati all'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/1060. Detto accordo di partenariato era stato preparato in cooperazione con i partner pertinenti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del suddetto regolamento.
- (2) La Commissione ha valutato l'accordo di partenariato e ha formulato osservazioni a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060 il 1° marzo 2022. In data 10 giugno 2022 l'Italia ha presentato l'accordo di partenariato riveduto, tenendo conto delle osservazioni.
- (3) L'accordo di partenariato riguarda il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR"), del Fondo sociale europeo Plus ("FSE+"), del Fondo per una transizione giusta ("JTF") e del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura ("FEAMPA") in Italia per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027.
- (4) Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup>, l'Italia ha scelto di rispettare i requisiti di concentrazione tematica a livello di categoria di regioni per le risorse del FESR, assistenza tecnica esclusa, e per l'intero periodo di programmazione.
- (5) In conformità all'articolo 11, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2021/1060 e all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/1058, l'accordo di partenariato stabilisce gli importi minimi preliminari da assegnare, a valere sulle risorse totali del FESR a livello di categoria di regioni, assistenza tecnica

---

<sup>1</sup> GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159.

<sup>2</sup> Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60).

esclusa, agli obiettivi strategici di cui all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2021/1060, aggregate per tutte le regioni che ricadono nella rispettiva categoria.

- (6) In conformità all'articolo 11, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2021/1058, l'accordo di partenariato stabilisce l'importo minimo preliminare da assegnare, a valere sulle risorse del FESR a livello nazionale, assistenza tecnica esclusa, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", allo sviluppo urbano sostenibile.
- (7) A norma dell'articolo 11, paragrafo 1, primo comma, lettera c), e in conformità agli articoli 7 e 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup>, l'accordo di partenariato stabilisce gli importi minimi che devono essere assegnati dalle risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente a livello nazionale agli obiettivi specifici di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1057.
- (8) A norma dell'articolo 11, paragrafo 1, primo comma, lettera e), e all'articolo 26, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) 2021/1060, l'Italia ha chiesto e giustificato il trasferimento di parti della dotazione nazionale iniziale del FESR al FSE+.
- (9) In conformità all'articolo 11, paragrafo 1, primo comma, lettera f), e all'articolo 36, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/1060 e tenuto conto delle prescrizioni di cui all'articolo 36, paragrafo 4, l'Italia ha scelto che il contributo dell'Unione per l'assistenza tecnica sia eseguito in conformità all'articolo 51, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060.
- (10) In conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, l'accordo di partenariato contiene anche una sintesi della valutazione del rispetto delle condizioni abilitanti pertinenti di cui all'articolo 15 e agli allegati III e IV di detto regolamento. La presente decisione non pregiudica la valutazione della Commissione del rispetto delle condizioni abilitanti nel quadro della sua valutazione dei programmi.
- (11) In conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, l'Italia ha fissato in via preliminare l'obiettivo relativo al suo contributo agli obiettivi climatici e ambientali per il FESR e il Fondo di coesione.
- (12) L'accordo di partenariato è conforme al regolamento (UE) 2021/1060 e alle norme specifiche di ciascun Fondo.
- (13) È pertanto opportuno approvare l'accordo di partenariato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

È approvato l'accordo di partenariato con Italia per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027, presentato in versione definitiva il 10 giugno 2022.

---

<sup>3</sup> Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 21).

## *Articolo 2*

1. In conformità all'articolo 4, paragrafo 6, secondo comma, e primo comma, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2021/1058, e in base alle informazioni fornite dallo Stato membro nell'accordo di partenariato, le risorse totali del FESR aggregate per tutte le regioni che ricadono nella rispettiva categoria di regioni, assegnate all'obiettivo strategico di cui all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b) del regolamento (UE) 2021/1060, assistenza tecnica esclusa, ammontano ad almeno:
  - (a) per la categoria delle regioni più sviluppate, 3 588 346 422 EUR per gli obiettivi strategici 1 e 2, e 1 266 475 208 EUR per l'obiettivo strategico 2;
  - (b) per la categoria delle regioni in transizione, 321 404 422 EUR per l'obiettivo strategico 1, e 241 053 317 EUR per l'obiettivo strategico 2;
  - (c) per la categoria delle regioni meno sviluppate, 4 978 376 085 EUR per l'obiettivo strategico 1, e 5 974 051 302 EUR per l'obiettivo strategico 2.
2. In conformità all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1057, le risorse totali del FSE+ in regime di gestione concorrente, assistenza tecnica esclusa, che l'Italia deve assegnare al sostegno di azioni mirate e riforme strutturali volte a far fronte alla povertà infantile, ammontano ad almeno 711 463 944 EUR.
3. In conformità all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1057, le risorse totali del FSE+ in regime di gestione concorrente, assistenza tecnica esclusa, che l'Italia deve assegnare agli obiettivi specifici nei settori di intervento dell'inclusione sociale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da h) a l), del regolamento (UE) 2021/1057, ammontano ad almeno 3 557 319 718 EUR.
4. In conformità all'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1057, le risorse totali del FSE+ in regime di gestione concorrente, assistenza tecnica esclusa, che l'Italia deve assegnare all'obiettivo specifico del sostegno degli indigenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento (UE) 2021/1057 e/o, in casi debitamente giustificati, all'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (UE) 2021/1057, ammontano ad almeno 426 878 366 EUR.
5. In conformità all'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/1057, le risorse totali del FSE+ in regime di gestione concorrente, assistenza tecnica esclusa, che l'Italia deve assegnare al sostegno dell'occupazione giovanile, dell'istruzione e formazione professionale, in particolare gli apprendistati, e della transizione dalla scuola al lavoro, dei percorsi di reinserimento nell'istruzione o formazione e nell'istruzione della seconda opportunità, ammontano ad almeno 1 778 659 859 EUR.

## *Articolo 3*

In conformità all'articolo 11, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2021/1058, le risorse preliminari totali del FESR assegnate a livello nazionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", assistenza tecnica esclusa, allo sviluppo urbano sostenibile in una o più delle forme di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) 2021/1060, ammontano ad almeno 1 995 087 954 EUR.

## *Articolo 4*

È accettato il trasferimento della parte seguente delle dotazioni totali del FESR assegnate a l'Italia, al FSE+:

- a) 62 395 823 EUR dalla categoria FESR delle regioni più sviluppate alla categoria FSE+ delle regioni più sviluppate;
- b) 26 139 000 EUR dalla categoria FESR delle regioni in transizione alla categoria FSE+ delle regioni in transizione
- c) 185 065 354 EUR dalla categoria FESR delle regioni meno sviluppate alla categoria FSE+ delle regioni meno sviluppate;

*Articolo 5*

L'obiettivo preliminare relativo al contributo all'azione per il clima per l'Italia è stabilito al 30% della sua dotazione totale a titolo del FESR

*Articolo 6*

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15.7.2022

*Per la Commissione*

*Elisa FERREIRA*

*Membro della Commissione*

